

REGOLAMENTO (CE) N. 567/2003 DELLA COMMISSIONE
del 28 marzo 2003

che rettifica le versioni in lingua tedesca, inglese, danese, spagnola, finlandese, greca, italiana e portoghese del regolamento (CE) n. 445/2002, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti ⁽¹⁾, in particolare gli articoli 34, 45 e 50,

considerando quanto segue:

- (1) Nelle versioni in lingua danese, finlandese, greca, inglese, italiana, portoghese, spagnola e tedesca del regolamento (CE) n. 445/2002 della Commissione ⁽²⁾, si sono insinuati alcuni errori. È pertanto opportuno apportare a tali versioni linguistiche le necessarie rettifiche.
- (2) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi a parere del comitato per le strutture agrarie e lo sviluppo rurale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 445/2002 è rettificato come segue:

- 1) riguarda solo la versione in lingua tedesca;
- 2) riguarda solo la versione in lingua tedesca;

- 3) riguarda solo la versione in lingua inglese;
- 4) riguarda solo la versione in lingua greca;
- 5) riguarda solo la versione in lingua danese;
- 6) all'articolo 25, il testo della lettera a) è sostituito dal seguente:
«a) le foreste o terreni boschivi appartenenti al demanio statale o regionale, o di proprietà di imprese pubbliche»;
- 7) riguarda solo la versione in lingua portoghese;
- 8) riguarda solo la versione in lingua spagnola;
- 9) riguarda solo la versione in lingua tedesca;
- 10) riguarda solo la versione in lingua spagnola;
- 11) riguarda solo la versione in lingua spagnola;
- 12) riguarda solo la versione in lingua inglese;
- 13) riguarda solo la versione in lingua finlandese;
- 14) riguarda solo la versione in lingua spagnola.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 445/2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 marzo 2003.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.

⁽²⁾ GU L 74 del 15.3.2002, pag. 1.